

Avv. Gianluigi Mangione
Via Mario Rutelli n. 38 - 90143 PALERMO
Tel. (091) 308632 – 307035 (fax)

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
SICILIA - PALERMO**

ULTERIORI MOTIVI AGGIUNTI

AL RICORSO R.G. n. 2569/2019

per **WTC SICILIA S.R.L.** (CF/P.IVA 01894810876), in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante *pro tempore* Sig. BIZZINI Francesco (CF BZZFNC60C30C351J), domiciliato per la carica presso la sede della Società in Catania, Via Principe Nicola n. 18/E, ed elettivamente in Palermo, Via Mario Rutelli n. 38, presso lo studio degli Avv. ti Gianluigi Mangione (C.F. MNGGLG69M30G273D – Pec: avv.mangione@pcert.postecert.it - fax 091.307035) e Paola Buscema (C.F. BSCPLA72A68G273I – Pec: paolabuscema@pecavvpa.it), che lo rappresentano e difendono, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura in calce all'originale del ricorso introduttivo

CONTRO

1) ASSESSORATO per le ATTIVITA' PRODUTTIVE della Regione Siciliana, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

2) Dirigente Generale *pro tempore* del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive, quale responsabile del procedimento di selezione dei progetti presentati a valere sull'azione 1.1.5 “*Sostegno all'avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga scala*” nell'ambito del P.O. FESR 2014-2020 della Regione Sicilia,

entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia *ope legis* in Palermo, Via V. Villareale n. 6

nonché CONTRO

Avv. Gianluigi Mangione
Via Mario Rutelli n. 38 - 90143 PALERMO
Tel. (091) 308632 – 307035 (fax)

3) Commissione di valutazione per la selezione dei progetti presentati a valere sull'azione 1.1.5 *“Sostegno all'avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga scala”* nell'ambito del P.O. FESR 2014-2020 della Regione Sicilia, in persona del Presidente *pro tempore*, domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive in Palermo, Via degli Emiri n. 45, e ai fini del presente atto presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato in Palermo, Via V. Villareale n. 6

E NEI CONFRONTI DI

Istituto Oncologico del Mediterraneo S.p.A. (cf./p.iva 02744310877), in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante *pro tempore*, sig. Denti Ettore U., domiciliato per la carica presso la sede legale della Società in Viagrande (CT), Via Penninazzo n. 7 (cap 95029)

PER L'ANNULLAMENTO

- 1)** dei verbali n. 34 del 09.10.2019 e n. 36 del 22.10.2019 nonché del verbale n. 11 del 05.06.2019, redatti dalla Commissione di Valutazione, contenenti adozione di regole del procedimento in violazione dell'Avviso pubblico nonché risultanze dell'esame e del riesame del progetto presentato dalla Società ricorrente difforni rispetto a quelle formalmente comunicate dall'Amministrazione intimata e conosciute soltanto a seguito del deposito fattone in giudizio dall'Avvocatura distr.le dello Stato in data 28 gennaio 2020;
- 2)** di ogni atto e provvedimento della Commissione di Valutazione e dell'Amministrazione procedente esplicitamente o implicitamente sotteso e/o connesso, presupposto e/o conseguente ai predetti verbali, ancorchè sconosciuto;

3) di tutti gli altri atti e provvedimenti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi ai precedenti, già impugnati con il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti, e in particolare:

a) del provvedimento di cui alla nota prot. 57963 del 24.09.2019, trasmesso alla ricorrente a mezzo PEC in data 25.09.2019, con cui il Dipartimento Regionale delle Attività Produttive – Servizio 5 ha comunicato che il progetto (codice N° 08CT3600000159) dalla stessa presentato (in qualità di capofila della costituenda ATS), denominato “SIMOREI”, “è risultato ammesso e non finanziabile” in ragione degli atti, allegati a quella nota, costituenti il “*dettaglio delle motivazioni* (...)”;

b) degli allegati tutti alla nota di cui al superiore punto a);

c) del Decreto D.G. n. 2836/5.S del 19.09.2019, rettificato dal D.D.G. n. 2842/5.S del 20.09.2019 di approvazione della graduatoria provvisoria dei progetti presentati a valere sull'azione 1.1.5 nell'ambito del P.O. FESR Sicilia 2014-2020, nella parte in cui al progetto (codice n° 08CT3600000159) presentato dalla ricorrente è stato attribuito l'erroneo punteggio di 80/100;

d) del provvedimento di cui alla nota prot. 65724 del 30.10.2019, trasmessa alla ricorrente a mezzo PEC in data 04.11.2019, con cui il Dipartimento Regionale delle Attività Produttive – Servizio 5 ha “notificato il D.D.G. n. 3200/5.S del 28.10.2019 di approvazione della graduatoria definitiva delle operazioni presentate sull'azione 1.1.5 (...) unitamente agli esiti dell'istanza di riesame di cui alla Vs. richiesta prot. 59502 del 02/10/2019” e dell'Estratto del verbale della Commissione di valutazione allegato a quella nota;

e) del Decreto D.G. n. 3200/5.S del 28.10.2019 di approvazione della graduatoria definitiva dei progetti presentati a valere sull'azione 1.1.5 “*Sostegno all'avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azio-*

Avv. Gianluigi Mangione
Via Mario Rutelli n. 38 - 90143 PALERMO
Tel. (091) 308632 – 307035 (fax)

ni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga scala” nell'ambito del P.O. FESR 2014-2020 della Regione Sicilia, nella parte in cui al progetto (codice n° 08CT3600000159) presentato dalla ricorrente è stata confermata l'attribuzione dell'erroneo punteggio di 80/100;

f) di tutti i verbali -anche sconosciuti negli estremi- della Commissione di Valutazione contenenti le risultanze dell'esame e del riesame del progetto presentato dalla Società ricorrente, fatte proprie dall'Amministrazione intimata

NONCHE' PER LA CONDANNA

al risarcimento del danno ingiusto, in forma generica o per equivalente, cagionato al ricorrente dagli effetti dei provvedimenti impugnati sia con il ricorso originario che con i motivi aggiunti tutti

FATTO E DIRITTO

A) Con ricorso iscritto al n° **2569/2019 R.G.** la WTC Sicilia s.r.l. ha già chiesto a codesto Ecc.mo TARS Palermo l'annullamento (oltre al al risarcimento del danno ingiusto), previa sospensiva, degli atti e provvedimenti ivi indicati in epigrafe, premettendo la seguente narrativa (che è utile riportare anche qui per esteso) in

«FATTO

Con D.D.G. del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive n. 1349/5.S del 14.06.2017 e succ. mod. e integr. è stato approvato l'Avviso Pubblico concernente le modalità e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni previste dall'Azione 1.1.5. ***“Sostegno all'avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga scala”***, nell'ambito del PO FERS Sicilia 2014/2020.

Con domanda inoltrata in data 26.09.2017 nei termini e modalità previsti dall'Avviso la Società odierna ricorrente, in qualità di soggetto capofila del costituendo Partenariato, presentava unitamente ad altri Enti pubblici di Ricerca di primaria

Avv. Gianluigi Mangione
Via Mario Rutelli n. 38 - 90143 PALERMO
Tel. (091) 308632 – 307035 (fax)

importanza (CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO PER LA MICROELETTRONICA 4E MICROSISTEMI (CNR-IMM) ed al Dipartimento di Ingegneria dell'Università degli Studi di Messina) ed aziende private specializzate nel settore (IPSAT SRL, ECOPLANET s.r.l., MANAGEMENT INNOVATION S.R.L., e ECOCONTROL SUD s.r.l.) istanza di ammissione alle agevolazioni per la realizzazione di un Progetto di Ricerca industriale e Sviluppo Sperimentale dal Titolo **“SIMOREI - Sistema Integrato di MONitoraggio REfluì”** (codice Prog. n° 08CT3600000159) a valere sui fondi stanziati nell'ambito del Programma operativo FESR Sicilia 2014/2020, Azione 1.1.5., di competenza dell'Assessorato per le Attività Produttive della Regione Siciliana.

Il progetto (ricadente nell'ambito della Strategia regionale di Specializzazione Intelligente (S3) -SMART CITIES AND COMMUNITIES- e Sub-ambito SMART Environment) è risultato ammissibile (par. 4.2, Avviso), nonché rispondente alle qualità e caratteristiche di cui al paragrafo **4.6** dell'Avviso, rubricato **“Criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi”**, articolato su **n° 4 criteri** relativi a **“Qualità della proposta progettuale”** (ciascuno suddiviso in numerosi sotto-criteri indicati) e **n° 2 “Criteri Premiali”**.

Con nota prot. 57963 del 24.09.2019, trasmessa a mezzo PEC in data 25.09.2019, il Dipartimento Regionale delle Attività Produttive – Servizio 5 ha comunicato che il progetto (codice n° 08CT3600000159) presentato dalla ricorrente *“è risultato ammesso e non finanziabile”*: ad esso infatti veniva assegnato il punteggio di **80 punti**, ma risultava **“NON finanziabile”** essendo stata fissata a **84** la soglia di punteggio dei progetti finanziabili.

“Al fine di fornire il dettaglio delle motivazioni (...)” alla PEC di trasmissione della predetta nota il Dipartimento Attività Produttive ha allegato (in formato *.zip) i seguenti atti (parimenti impugnati con il presente ricorso) dalla stessa formati: lo *“Estratto del verbale della Commissione di valutazione”*, la *“Scheda riepilogativa dei punteggi”* assegnati dalla Commissione e le *“Schede di valutazione dei due Esperti”* (file denominato *“ALL SCHEDA_08CT3600000159_tematico.pdf”*), unitamente al D.D.G. n. 2836/5.S del 19.09.2019, rettificato dal D.D.G. n. 2842/5.S del 20.09.2019,

Avv. Gianluigi Mangione
Via Mario Rutelli n. 38 - 90143 PALERMO
Tel. (091) 308632 – 307035 (fax)

di approvazione della graduatoria provvisoria dei progetti presentati a valere sull'azione 1.1.5 (l'intera PEC viene prodotta nel presente giudizio nell'originale formato *.eml).

Avendo riscontrato numerosi errori -di manifesta illogicità ed incongruità, oltre che materiali- di valutazione ed attribuzione dei punteggi al progetto (con riguardo a diversi ***“Criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi”*** ed al secondo dei ***“Criteri premiali”***: par. 4.6 dell'Avviso) ed essendo stata prevista un'apposita forma di opposizione in via amministrativa *“avverso il decreto di approvazione della graduatoria provvisoria”*, l'odierna ricorrente ha proposto tempestiva istanza di riesame (assunta dal Dipartimento al prot. n. 59502 del 02/10/2019) con cui ha chiesto **il complessivo riesame della “valutazione della proposta progettuale”**, invocando in ogni caso la necessaria correzione dell'attribuzione del punteggio riportato, per mero errore materiale, nella ***“Scheda riepilogativa dei punteggi”*** attribuito al secondo criterio di valutazione premiale: invero, nella “Scheda di valutazione dei due Esperti” al criterio di premialità n. '2' sono stati attribuiti 5 (cinque) punti, mentre nella ***“Scheda riepilogativa”*** redatta dalla Commissione **il punteggio trascritto è solo di 1 (uno)**.

Si precisa altresì che con il documento *“Estratto del verbale della Commissione di valutazione”* (sempre allegato alla PEC, con file denominato “Verbale11_115”) la Commissione **convalida e conferma la correttezza** delle operazioni di valutazione (e di attribuzione dei punteggi) riportate nell'allegata ***“Scheda di valutazione dei due Esperti”***, così testualmente pronunciandosi:

“La Commissione, presa visione della proposta progettuale, esaminate le schede di valutazione dei due esperti del Roster -uno tematico dell'ambito specifico della Strategia di Specializzazione Intelligente S3 Sicilia e uno di tipo economico-finanziario- che coadiuvano la stessa ai sensi del comma 6 del par. 4.5 dell'Avviso, non avendo riscontrato criticità nel percorso di valutazione, convalida le schede di valutazione di entrambi gli esperti -con i punteggi e i relativi giudizi qualitativi sintetici- che si allegano al presente verbale.

Viene quindi redatta la scheda riepilogativa dei punteggi attribuiti ai criteri di valutazione e premiali di cui al par. 4.6 dell'Avviso, anch'essa allegata al presente verbale.”

Avv. Gianluigi Mangione
Via Mario Rutelli n. 38 - 90143 PALERMO
Tel. (091) 308632 – 307035 (fax)

Per migliore intelligenza di quanto dianzi evidenziato, viene qui riprodotta fotograficamente l'immagine della “Scheda di valutazione dei due Esperti” relativa all'attribuzione dei “Criteri premiali”:

| ii) Criteri premiali | | |
|---|--|---|
| 1) Partenariato composto da più di 3 soggetti | 0 punti | 1-5 punti |
| Fino a 5 punti – nessuna soglia minima di punteggio | Fino a 3 soggetti | 1 punto per ogni soggetto oltre i primi tre inserito nel partenariato fino a un massimo di cinque punti |
| Inserire il punteggio attribuito (intervallo consentito 0-5 punti) = 4 Come motivazione della valutazione svolta, inserire anche un giudizio qualitativo sintetico = Il partenariato è composto da 7 soggetti complessivamente | | |
| 2) Inserimento di ricercatori con elevati profili tecnico-scientifici nell'ambito del progetto presentato | 0 punti | 1-5 punti |
| 1 punto per ogni ricercatore fino ad un max di 5 punti - nessuna soglia minima di punteggio | Nessun ricercatore inserito nel progetto | 1 punto per ogni ricercatore inserito nel progetto fino a un massimo di cinque |
| Nota: i profili premiati saranno solo quelli strettamente coerenti con i compiti ad essi attribuiti nell'ambito del piano di lavoro inserito nella proposta progettuale. | | |
| Inserire il punteggio attribuito (intervallo consentito 0-5 punti) = 5 Come motivazione della valutazione svolta, inserire anche un giudizio qualitativo sintetico = Il Responsabile scientifico del Progetto è la Prof. Candida Milone dell'Università degli Studi di Messina. Nella scheda non sono presentati nel dettaglio i responsabili tecnico scientifici ma sono allegati diversi CV di persone del Team elencati nella scheda alla cui visione del CV si evince l'esperienza tecnica scientifica di rilievo. | | |

Senonchè, con nota prot. 65724 del 30.10.2019 (trasmessa alla ricorrente a mezzo PEC il 04.11.2019) il Dipartimento Regionale delle Attività Produttive – Servizio 5 ha “notificato il D.D.G. n. 3200/5.S del 28.10.2019 di approvazione della graduatoria definitiva delle operazioni presentate sull'azione 1.1.5 (...) unitamente agli esiti dell'istanza di riesame di cui alla Vs. richiesta prot. 59502 del 02/10/2019”.

Detti **esiti** (dell'istanza di riesame) sono costituiti dall'Estratto del verbale della Commissione (qui parimenti impugnato) che -incomprensibilmente- farebbe intendere l'insussistenza dell'**errore materiale (1 punto anziché 5, sul Criterio premiale 2) rilevato** (e non già “asserito”, poiché inconfutabilmente rilevabile dall'esame della Scheda sopra riportata) dall'impresa ricorrente **nell'istanza** , respingendola sul punto con la seguente motivazione:

“L'impresa capofila, con richiesta di riesame assunta a prot. 59502 del 02/10/2019 del Servizio 5, chiede la rivalutazione del Criterio premiale n. 2 “Inserimento di ricercatori con elevati profili tecnico-scientifici nell'ambito del progetto presentato” di cui al par. 4.6 dell'Avviso.

La Commissione, dopo avere esaminato le osservazioni prodotte dalla ditta,

respinge le motivazioni della richiesta in quanto, CONTRARIAMENTE A QUANTO ASSERTITO, viene ACCERTATO che la griglia di valutazione dell'esperto tematico RIPORTA correttamente il punteggio di 1 (UNO) al criterio premiale 2."

Inoltre, il progetto non è stato neppure rivalutato nel suo complesso, nonostante gravi e manifestamente illogiche attribuzioni di punteggi fossero state operate dalla Commissione in relazione ai criteri (e sotto-criteri) "*Qualità della proposta progettuale*" di valutazione del progetto, siccome previsti dall'Avviso:

- 1) *Qualità della proposta progettuale in termini di definizione degli obiettivi* [sotto-criteri c) ed e)];
- 2) *Ricadute in termini di contributo all'innalzamento del livello di innovazione del sistema industriale* [sotto-criteri d) ed e)];
- 3) *Composizione qualitativa della rete partenariale in termini di rappresentatività della filiera produttiva-tecnologica* [sotto-criterio b)].

Pedissequamente, il Decreto D.G. n. 3200/5.S del 28.10.2019 di approvazione della graduatoria definitiva, conferma la posizione del progetto SIMOREI (codice n° 08C-T3600000159) tra quelli ammessi ma vieppiù "NON finanziabili" stante l'attribuzione del punteggio 80/100, e risultando elevata a 85 la soglia di punteggio dei progetti finanziabili.»

Avverso i provvedimenti impugnati sono stati formulati i seguenti motivi di censura (di cui si riporta, per esigenza di sintesi, la sola epigrafe):

I. Violazione e falsa applicazione del paragrafo 4.6.2 "Criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi" dell'Avviso (Azione Misura 1.1.5) per omessa attribuzione di punteggio al progetto in applicazione del "Criterio premiale 2" e del criterio "Qualità della proposta progettuale" sotto i profili nn. 1-2-3.

- Violazione par. 1.1. e 3.1 dell'Avviso, in relazione alla Deliberazione Giunta Regionale Siciliana n. 267 del 10 novembre 2015, attuativa della Decisione U.E. n. C(2015) 5904 del 17 agosto 2015 (sull'applicazione del criterio 2. "Ricadute in termini di contributo all'innalzamento del livello di innovazione del sistema industriale")

Avv. Gianluigi Mangione
Via Mario Rutelli n. 38 - 90143 PALERMO
Tel. (091) 308632 – 307035 (fax)

- Eccesso di potere sotto i profili della ERRONEITÀ, ILLOGICITÀ, INCONGRUENZA ED IRRAGIONevolezza della motivazione sottesa alle operazioni di attribuzione dei punteggi al progetto – Disparità di trattamento e violazione del principio generale di *par condicio* fra tutti i partecipanti alla procedura concorsuale - Eccesso di potere per carenza e/o insufficienza della motivazione- Eccesso di potere sotto il profilo della carenza di istruttoria e travisamento dei fatti

B) Nel giudizio così incoato si è costituito l'Assessorato Regionale per le Attività Produttive con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, con atto di mera forma, **senza depositare né memorie né documenti**.

E, alla Camera di Consiglio del 20 dicembre 2019, con ordinanza collegiale n. 1398/2019, codesto Ecc.mo TAR ha ritenuto di accogliere la domanda cautelare formulata in via incidentale dalla Società ricorrente, e ciò tuttavia ha fatto nei limiti di cui alla seguente motivazione:

“RITENUTO, ad un primo sommario esame proprio della fase cautelare:

- che sembra fondata la censura con la quale la ricorrente reclama ulteriori 4 punti per il Criterio premiale n. 2 "Inserimento di ricercatori con elevati profili tecnoscientifici nell'ambito del progetto presentato" di cui al par. 4.6 dell'Avviso, atteso che nonostante la motivazione adottata dall'amministrazione in sede di riesame, l'errore materiale dedotto dalla ricorrente appare, invece, effettivamente sussistere avuto riguardo alla scheda di valutazione riprodotta in ricorso ove per detto criterio risultano effettivamente attribuiti 5 punti e non 1 punto soltanto;

- che la ricorrente censura altresì nel merito i punteggi attribuiti dalla Commissione con riferimento a vari criteri di valutazione del progetto e tuttavia -in considerazione del limite del sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo- non si ravvisano nel caso in esame manifeste illogicità di giudizio tali da inficiare l'operato della Commissione;

RITENUTO

- di poter accogliere nei limiti sopra precisati la domanda cautelare proposta dalla ricorrente;

(...) P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) accoglie l'istanza cautelare di cui al ricorso in epigrafe nei limiti di cui in motivazione e,

per l'effetto:

a) sospende in parte qua l'efficacia dei provvedimenti impugnati;

b) fissa per la trattazione del merito del ricorso la prima udienza pubblica del mese di gennaio 2021 come da emanando calendario; (...).

^^^

C) Anche alla luce delle considerazioni formulate dal Collegio nella citata ordinanza cautelare n° 1398/2019, con successivo atto notificato in data 03/01/2020 (dunque entro il termine sessagesimale decorrente dalla conoscenza della comunicazione del 4 novembre 2019) e ritualmente depositato in data 09/01/2020, la Società ricorrente ha proposto (**primi**) **motivi aggiunti** di ricorso, previa sospensione cautelare, avverso:

1) il provvedimento di cui alla nota prot. 65724 del 30.10.2019, trasmessa alla ricorrente a mezzo PEC in data 04.11.2019, con cui il Dipartimento Regionale delle Attività Produttive – Servizio 5 ha “notificato il D.D.G. n. 3200/5.S del 28.10.2019 di approvazione della graduatoria definitiva delle operazioni presentate sull'azione 1.1.5 (...) unitamente agli esiti dell'istanza di riesame di cui alla Vs. richiesta prot. 59502 del 02/10/2019” e dell'Estratto del verbale della Commissione di valutazione allegato a quella nota;

2) il Decreto D.G. n. 3200/5.S del 28.10.2019 di approvazione della graduatoria definitiva dei progetti presentati a valere sull'azione 1.1.5 “Sostegno all'avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga scala” nell'ambito del P.O. FESR 2014-2020 della Regione Sicilia, nella parte in cui al progetto (codice n° 08C-T3600000159) presentato dalla ricorrente è stata confermata l'attribuzione dell'erroneo punteggio di 80/100;

3) tutti i verbali -anche sconosciuti negli estremi- della Commissione di Valutazione contenenti le risultanze dell'esame e del riesame del progetto presentato dalla Società ricorrente, fatte proprie dall'Amministrazione intimata;

4) ogni altro atto e provvedimento presupposto, consequenziale e/o comunque connesso ai precedenti [...*omissis*...].

^ ^ ^

Avverso i provvedimenti impugnati sono stati formulati i seguenti motivi di censura (di cui si riporta, per esigenza di sintesi, la sola epigrafe):

I. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del Decreto Dir. Gen. n. 2836/5.S/2019, di approvazione della graduatoria provvisoria dei progetti presentati a valere sull'azione 1.1.5 e dell'art. 3 del D.D.G. n. 2842/5.S/2019 (di rettifica del D.D.G. n. 2836/5.S/2019), in combinato disposto con il par. 4.7 dell'Avviso, per omesso riesame dei punteggi attribuiti in sede di valutazione del progetto, siccome richiesta dalla ricorrente ai sensi delle citate disposizioni.

- Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 8 e 13, L.Reg.Sic. n. 7/2019 (e delle corrispondenti norme della L. n. 241/1990 e s.m.i.)

- ECCESSO DI POTERE sotto i profili della GRAVE DISPARITA' DI TRATTAMENTO, della violazione del principio generale di *par condicio* fra tutti i partecipanti alla procedura concorsuale e della OMESSA MOTIVAZIONE in ordine alla mancata esecuzione del riesame richiesto – GRAVE ILLOGICITÀ, INCONGRUENZA ED IRRAGIONEVOLEZZA della motivazione sottesa alle operazioni di attribuzione dei punteggi al progetto - Eccesso di potere sotto il profilo della carenza di istruttoria e del travisamento dei fatti

^ ^ ^

Con i predetti motivi aggiunti la ricorrente ha formulato **ulteriori censure** di illegittimità (rispetto a quelle svolte nel ricorso introduttivo, sì da introdurre espressamente e inequivocabilmente il *thema decidendum* nel giudizio) incentrate sulla circostanza (rilevata in ricorso ma sotto un diverso profilo) per cui, avendo riscontrato numerosi errori (di manifesta illogicità ed incongruità, oltre che materiali) di valutazione ed attribuzione dei punteggi al proprio progetto, la Società ricorrente ha chiesto alla Commissione di valutazione **il complessivo riesame della "valutazione della proposta progettuale"**, sin dalla indispensabile correzione (da 1 a 5) del punteggio

attribuito, per mero errore materiale, nella “*Scheda riepilogativa dei punteggi*”, al 2° Criterio di valutazione premiale.

Le ulteriori censure mirano a far rilevare al Tribunale che siffatta richiesta è stata pressochè interamente obliterata dalla Commissione (e quindi dall'Amministrazione) che HA OMESSO di operare la -chiesta-COMPLESSIVA RIVALUTAZIONE DEL PROGETTO, limitandosi a negare l'esistenza di quell'errore materiale (denunciato col ricorso introduttivo, e già positivamente riscontrato, in sede cautelare, da codesto TAR) la cui ragione e natura si sarebbe rivelata attraverso la conoscenza degli atti e documenti versati solo più tardi nel fascicolo di parte dall'Assessorato intimato.

^^^

D) Infatti, in data **28 gennaio 2020**, successivamente alla fissazione (avvenuta il 15 gennaio) della Camera di consiglio del 13 febbraio 2020 per discutere la ulteriore domanda cautelare, l'Assessorato Regionale si è risolto a depositare taluni atti procedurali (cfr. **Foliaro del 28.01.2020**, protocollo PAT n. 1636/2020 dello stesso giorno), e in particolare alcuni **verbali della Commissione di valutazione (n. 34 del 09.10.2019 e n. 36 del 22.10.2019, nonché il n. 11 del 05.06.2019 con tutti i suoi allegati)** del tutto sconosciuti in forma integrale (essendo stati allegati alle comunicazioni PEC -già in atti- per 'estratto' nella stringata parte che si intendeva ostendere alla Società ricorrente), dai quali è emerso un contesto di determinazioni gravemente lesive per la ricorrente e di rapporti fra Commissione di valutazione e Amministrazione procedente del tutto ignoto, poiché mai reso noto (evidentemente in quanto ritenuto 'preferibile' non ostenderlo) alla stessa ricorrente dall'Amministrazione nell'ambito delle diverse comunicazioni e notificazioni pur effettuate nel corso del procedimento.

^^^

Poi, con memoria difensiva del 10 febbraio 2020 (dunque all'ultimo dei due giorni liberi prima della C.C. fissata) la difesa erariale esponeva per la prima volta delle argomentazioni difensive nell'interesse dell'Assessorato, e

tuttavia ciò faceva esclusivamente sollevando eccezioni in rito, di inammissibilità per asserita (ma erronea) decadenza dal termine sessagesimale o per asserito (ma inesistente) esaurimento del potere di impugnazione (pur in pendenza del relativo termine) per motivi di censura diversi rispetto a quelli originariamente formulati in ricorso (appunto motivi aggiunti “propri”), affermando per contro ancora alla data del 10 febbraio 2020 (a fronte di un ricorso notificato il 25 novembre 2019) di non essere «*nelle condizioni di fornire delucidazioni “di merito” circa il contenuto del ricorso per motivi aggiunti*» (benchè vada aggiunto che in precedenza non aveva fornito *delucidazioni* neppure *circa il contenuto del ricorso introduttivo*).

Sull'infondatezza di siffatte eccezioni non pare necessario soffermarsi, tanto appare palmare la loro inconsistenza (e ne farà giustizia codesto TAR).

Con la stessa memoria l'Assessorato rappresentava invece di voler proporre appello all'ordinanza cautelare di codesto Ecc.mo TAR (per farne rilevare una asserita errore o infondatezza) e di trovarsi asseritamente impedito nel farlo dal (legittimo, va ribadito) esercizio delle tutele giurisdizionali da parte della Società ricorrente.

Pertanto, alla Camera di Consiglio del 13 febbraio 2020, lo scrivente difensore ha rinunciato -provvisoriamente- alla domanda cautelare (cfr. verbale della C.C. 13/02/2020), al fine di poter proporre i presenti ulteriori motivi aggiunti di ricorso avverso gli atti e documenti conosciuti attraverso il deposito documentale fattone solo in data 28 gennaio 2020 (con termine che sarebbe andato a scadere il 28 marzo, se non fosse rimasto sospeso il giorno 8 marzo 2020 per le ben note, succedutesi, disposizioni emergenziali anti Covid-19 fino allo scorso 3 maggio), il cui termine va a scadere il prossimo 24 maggio 2020.

^ ^ ^

E) Frattanto, tuttavia, è a dirsi che l'Assessorato ha in effetti proposto il

Avv. Gianluigi Mangione
Via Mario Rutelli n. 38 - 90143 PALERMO
Tel. (091) 308632 – 307035 (fax)

preannunciato **appello cautelare innanzi al CGARS** (ove l'odierna ricorrente si è costituita e) che, recentemente, lo ha **respinto** con **Ordinanza coll. n. 384 del 07/05/2020** con la seguente, testuale, motivazione:

“Considerato che appare prima facie fondata l’eccezione dell’appellata la quale osserva che gli atti e i verbali relativi all’attribuzione da parte della Commissione del punteggio per il criterio premiale 2 sono stati prodotti per la prima volta in appello e non erano noti al primo Giudice (risulta in atti che l’appellata WCT Sicilia abbia proposto motivi aggiunti in primo grado avverso tali atti e verbali); Considerato che appare necessario che la deliberazione in ordine ai richiamati profili sia svolta dal primo Giudice con piena cognizione dei fatti e dei documenti di causa;

*Considerato che, per le ragioni esposte, l’istanza cautelare in epigrafe deve essere **respinta** e che le spese seguono la soccombenza, come per legge”.*

Dunque, il CGA ha già constatato che l'ordinanza di codesto Ecc.mo TAR **non** “si basa” **affatto** “su errati presupposti in fatto e in diritto”, essendo stata adottata dallo stesso TAR in data 23 dicembre 2019 sulla base degli atti e documenti che erano allora noti (anche alla ricorrente-odierna appellata), e non certo sulla base di documentazione che l'Amministrazione regionale -essendone, si presume, già in possesso ma avendone, come si vedrà meglio, riservato a sé sola la conoscenza- non aveva inteso produrre in giudizio pur potendolo senz'altro fare.

^ ^ ^

F) Tornando dunque alla circostanza, nevralgica, da cui scaturisce la proposizione dei presenti (ulteriori) motivi aggiunti, è accaduto che in data **28 gennaio 2020** l'Amministrazione resistente ha versato in giudizio alcuni

Avv. Gianluigi Mangione
Via Mario Rutelli n. 38 - 90143 PALERMO
Tel. (091) 308632 – 307035 (fax)

verbali della Commissione di valutazione (n. 34 del 09.10.2019 e n. 36 del 22.10.2019, nonché il n. 11 del 05.06.2019 con tutti i suoi allegati) mai resi noti fino ad allora alla Società odierna ricorrente (che ne aveva ricevuto solo uno **stralcio** dal Responsabile del procedimento a mezzo PEC) e dai quali è emerso un contesto di determinazioni gravemente lesive poste in essere sia dalla Commissione di valutazione che dall'Amministrazione procedente nel corso dell'istruttoria del procedimento.

La documentazione depositata dall'Avvocatura dello Stato (come letteralmente riportata nel **Foliaro** del **28.01.2020**, protocollo **1636/2020** dello stesso giorno) è dunque la seguente:

*“- All.1 DDG 1349 del 14062017.pdf
- All.2 DDG 697 Del 14052018.pdf
- All.2Bis DDG 9744 Del28022019.pdf
- All.3 Nota InformativaEdEsplicativa.pdf
- All.4 Verbale 2 Del 30042019.pdf
- All.5 Verbale N11 Del 05062019 ConGriglieValutazione.pdf
- All.6 Verbale 34 Del 09102019.pdf
- All.7 Verbale 36 Del 22102019.pdf
- All.8 Nota Prot.59502 Del 2Ottobre2019.pdf”.*

Essa attiene in parte alle operazioni di valutazione, svolte dalla Commissione **attraverso l'indispensabile ausilio dei cd. Esperti del Roster**, (anche) del progetto presentato dalla Società ricorrente, e in altra parte alla fase di riesame del medesimo progetto (con riduzione del punteggio attribuito al Criterio premiale 2° dall'Esperto tematico) che la Commissione inspiegabilmente ed illegittimamente si è **auto-proclamata idonea ad eseguire “in autonomia”**, vale a dire senza avvalersi dei cd. Esperti del Roster, ma senza -ovviamente- possedere nessuna delle specifiche conoscenze e professionalità per le quali essi erano stati scelti (competenze tecnico-scientifiche correlate alla Strategia regionale di Specializzazione Intelligente (S3) -SMART CITIES AND COMMUNITIES- e Sub-ambito SMART

Avv. Gianluigi Mangione
Via Mario Rutelli n. 38 - 90143 PALERMO
Tel. (091) 308632 – 307035 (fax)

Environment dell'Azione 1.1.5 del FESR) nonché dettagliatamente previsti e regolati dalla *lex specialis* del procedimento di selezione.

E ciò peraltro è accaduto in assenza di idonei e dovuti atti di controllo e vigilanza da parte dell'Amministrazione procedente rispetto all'organismo strumentale (Commissione) costituito presso di sé al preciso scopo di selezionare e valutare i progetti in competizione per l'ottenimento delle agevolazioni finanziarie per cui è causa.

^^^ ^^^ ^^^ ^^^ ^^^

Sicché, di questi ultimi e variegati profili di grave illegittimità ed erroneità degli atti, comportamenti e provvedimenti posti in essere sia dalla Commissione di valutazione che dall'Amministrazione regionale procedente si duole la società WTC Sicilia, anche quale capofila del partenariato proponente il progetto, chiedendone l'annullamento per i seguenti

MOTIVI AGGIUNTI

I. Violazione e falsa applicazione dell'Avviso pubblico relativo all'azione 1.1.5 del PO FESR SICILIA 2014-2020, con riferimento particolare al paragrafo 4 "Procedure" - sottoparagrafi 4.5 "Modalità di valutazione della domanda" e 4.6 "Criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi" (con riferimento al punteggio attribuito al progetto sul "Criterio premiale 2°)

- Violazione e falsa applicazione del DISCIPLINARE relativo al processo di valutazione dell'Azione 1.1.5 (Allegato sub lettera A del D.D.G. n. 744/5.S del 28/02/2019 che ha modificato e integrato il Disciplinare approvato con DDG n. 697/5.S del 14/05/2018 e s.m.i.) nonché della relativa NOTA INFORMATIVA ED ESPLICATIVA SUI CRITERI QUALITATIVI DI VALUTAZIONE (prot. 7313-24/01/2020-A del Dip. Reg. Attività Produttive)

- Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 dei D.D.G. n. 2836/5.S/2019 e n. 2842/5.S/2019, concernente il sub-procedimento di riesame dei punteggi

Avv. Gianluigi Mangione
Via Mario Rutelli n. 38 - 90143 PALERMO
Tel. (091) 308632 – 307035 (fax)

attribuiti per la formazione della gradatoria provvisoria - Illegittimità derivata delle risultanze del riesame del progetto nel verbale n. 36 del 22.10.2019 dalla illegittima adozione di regole del procedimento in violazione dell'Avviso pubblico operata con verbale n. 34 del 09.10.2019 (e reiterata con il verbale n. 36), entrambi redatti dalla Commissione di Valutazione

- ECCESSO DI POTERE sotto i profili dello SVIAMENTO dalla causa tipica e della GRAVE ILLOGICITÀ, CARENZA, INCONGRUENZA ED IRRAGIONevolezza della MOTIVAZIONE – Violazione e grave omissione del principio di trasparenza e pubblicità della disciplina del procedimento di selezione e dei relativi atti procedurali – Eccesso di potere sotto il profilo della carenza di istruttoria e del travisamento dei fatti

Come già osservato in narrativa, la conoscenza degli atti e verbali prodotti in giudizio dall'Amministrazione regionale (soltanto) in data 28.01.2020 per un verso ha evidenziato la dimensione gravemente lesiva dei medesimi, per altro verso ha notevolmente aggravato la dimensione lesiva dei provvedimenti già impugnati sia coi motivi aggiunti che con il ricorso originario.

A. Sui verbali n. 34 del 09.10.2019 e n. 36 del 22.10.2019, in relazione al verbale n. 2 del 30.04.19

La condotta della Commissione di valutazione è rivelatrice di numerosi e gravi vizi di legittimità sia per la violazione delle disposizioni sul processo di valutazione fissate nell'Avviso di selezione (e in altri Regolamenti e Disciplinari) dall'Amministrazione regionale procedente, sia per la violazione dei diritti ed interessi propri della Società ricorrente quale specifico *competitor* della selezione.

Risulta, anzitutto, evidente come la Commissione si sia arbitrariamente attribuita un (invero inesistente) potere di dotarsi di regole procedurali

NON stabilite e NON autorizzate dall'Amministrazione regionale, responsabile del procedimento, violando al contempo quelle altre fissate dall'Avviso (e dagli altri Regolamenti e Disciplinari) e fondate sulla essenzialità delle valutazioni espresse dagli Esperti tecnico-scientifici prescelti: disciplina a cui l'Amministrazione regionale si era **auto-vincolata** e che la Commissione di valutazione non poteva in nessun modo arrogarsi il potere di modificare da sé, per darsene di nuove e diverse.

Più in particolare, dall'esame degli atti depositati dalla difesa erariale si evince quanto segue:

1) dal **VERBALE N. 2 del 30 aprile 2019** si apprende che la Commissione dedica l'intera riunione ad un approfondimento dei seguenti documenti, che stabiliscono le procedure in base alle quali sarà effettuata la valutazione e selezione dei progetti:

- *l'Avviso pubblico relativo all'azione 1.1.5 del PO FESR SICILIA 2014-2020, con riferimento particolare al paragrafo 4 "Procedure" - nello specifico i sottoparagrafi 4.5 "Modalità di valutazione della domanda" e 4.6 "Criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi";*
- *il Disciplinare relativo al processo di valutazione dell'Azione 1.1.5 (Allegato sub lettera A del D.D.G. n. 744/5.S del 28/02/2019 che ha modificato e integrato il Disciplinare approvato con DDG n. 697/5.S del 14/05/2018 e s.m.i.), contenente il **testo 'consolidato'** dello stesso Disciplinare con il nuovo schema della scheda di valutazione da compilare ad opera degli esperti del Roster.*

In base dunque a quanto stabilito dall'Avviso, al par. 4.5, comma 6, la Commissione è coadiuvata dagli esperti individuati tra quelli di cui al Roster approvato con D.D.G. n. 3107 del 03/11/2016, ai quali è demandata la valutazione (di MERITO) delle proposte progettuali.

Nello specifico, poi, il *Disciplinare* stabilisce che ciascun progetto sia valutato separatamente da **n. 2 esperti del Roster, uno tematico dell'ambito specifico della Strategia di Specializzazione Intelligente -S3 Sicilia- e uno di tipo economico-finanziario**, secondo gli abbinamenti stabiliti dal Servizio 5 del

Dipartimento Attività Produttive; ed inoltre che *“l’esperto tematico e delle KET applicherà per la propria valutazione esclusivamente i **criteri n. 1** (“Qualità della proposta progettuale in termini di definizione degli obiettivi”), **n. 2** (“Ricadute in termini di contributo all’innalzamento del livello di innovazione del sistema industriale”) e **n. 3** (“Composizione qualitativa della rete partenariale in termini di rappresentatività della filiera produttiva/tecnologica”), nonché eventualmente i **criteri di premialità** qualora supportati dalla necessaria documentazione esplicativa. Invece l’esperto economico-finanziario si limiterà a considerare per la propria valutazione il **criterio n. 4** “Adeguatezza del programma di lavoro in relazione alle risorse e agli obiettivi da conseguire”.*

Sempre con riferimento alle procedure dell’intero processo di valutazione e selezione dei progetti, si richiama quanto previsto dallo stesso **Disciplinare** in merito ai compiti demandati alla Commissione nel processo di valutazione, e cioè che *“Ricevute le schede di valutazione dagli esperti, la Commissione esamina e convalida le loro valutazioni. Essa potrà contattare gli stessi esperti per eventuali ulteriori approfondimenti in ordine alle valutazioni espresse:*

- a) elementi di contraddittorietà tra i contenuti progettuali ed i giudizi/punteggi attribuiti;*
- b) punteggio attribuito non adeguatamente motivato;*
- c) criticità nei giudizi/punteggi attribuiti nell’ambito di una comparazione complessiva tra tutte le valutazioni;*
- d) in tutti i casi in cui ritenga essenziale chiedere chiarimenti.*

La Commissione pertanto stabilisce che per ciascuna domanda di ammissione alle agevolazioni procederà come di seguito:

- presa visione della proposta progettuale contenuta nello “Allegato 2 - Formulario”;*
- esame delle schede di valutazione fatte pervenire dai due esperti del Roster - uno tematico dell’ambito specifico della Strategia di Specializzazione Intelligente S3 Sicilia e uno di tipo economico-finanziario – individuati dallo “Elenco degli abbinamenti Esperto/Progetto” di cui all’Allegato 1 del D.D.G. n. 1419/5.S del 14/09/2018;*

- *convalida di ciascuna scheda di valutazione e del punteggio attribuito a ciascun criterio di selezione e premiale; o in alternativa:*
- *richiesta all'esperto del Roster di eventuali ulteriori approfondimenti sulle valutazioni espresse, o di revisione e/o completamento della scheda, formulando specifiche osservazioni e raccomandazioni per iscritto;*
- *redazione per ciascuna istanza della sopra richiamata scheda riepilogativa delle risultanze del processo di valutazione.*

^^^

Era chiaramente da escludere, quindi, qualsivoglia intromissione, ingerenza o intervento sostitutivo della Commissione in merito alla determinazione dei punteggi attribuiti dagli Esperti del Roster a ciascun progetto, secondo i differenti criteri di valutazione fissati dall'Avviso, potendo al più richiedersi espressamente agli Esperti eventuali ulteriori approfondimenti o una revisione/completamento della scheda ma attraverso specifiche osservazioni e raccomandazioni per iscritto.

^^^

2) Ebbene, in aperta contraddizione con quanto espressamente previsto dagli atti che disciplinano le “Modalità di valutazione delle proposte progettuali”, con riferimento specifico al paragrafo 4 “Procedure” (in particolare, i sottoparagrafi 4.5 “Modalità di valutazione della domanda” e 4.6 “Criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi”) si apprende (dalla lettura del verbale n. 34 del 9 ottobre 2019) che la Commissione stabilisce arbitrariamente nuove regole per il “riesame” dei progetti delle imprese che hanno presentato 'opposizione', senza averne chiesto ed ottenuto previamente l'autorizzazione all'Amministrazione procedente (di cui la Commissione è un organo servente, **privo di autonoma potestà decisionale sulle regole procedurali) e senza darne peraltro alcuna comunicazione e informazione di pubblica conoscibilità.**

In particolare, la Commissione prima di procedere all'esame delle opposizioni presentate dalle imprese, decide di adottare i seguenti “nuovi” criteri:

*<In considerazione del fatto che **né l'Avviso pubblico né il Disciplinare di valutazione** nella sua ultima versione approvata con D.D.G. n. 744/5.S del 28/02/2019 **forniscono elementi utili circa la procedura da adottare al fine di esitare le richieste di riesame**, anche con specifico riferimento alle situazioni che determinano il ricorso all'esperto del Roster, e considerata la copiosità delle richieste pervenute, la **Commissione stabilisce** preliminarmente la seguente metodologia di lavoro.*

La rivalutazione di ciascuna proposta progettuale avrà luogo esclusivamente in presenza di elementi oggettivi tali da giustificare la richiesta da parte dell'impresa capofila. La Commissione procederà quindi a esaminare le istanze di riesame pervenute adottando il seguente criterio:

*a) in presenza di osservazioni/controdeduzioni incontrovertibili e puntuali verificate dalla Commissione, a seguito di opportuno approfondimento **LA STESSA procede a sanare le criticità e/o anomalie nella valutazione dell'esperto del Roster, rappresentate nella richiesta di riesame, attribuendo AUTONOMAMENTE il congruo punteggio**;*

*b) in presenza di osservazioni/controdeduzioni di carattere tecnico-scientifico, per le quali **la Commissione**, a seguito di opportuno approfondimento non riscontra elementi sufficienti per esitare la richiesta di riesame in maniera autonoma, si fa ricorso al supporto dell'esperto del Roster, economico-finanziario o tematico dell'ambito specifico della Strategia di Specializzazione Intelligente S3 Sicilia, per la rivalutazione della proposta progettuale.>*

Identiche -ed altrettanto **illegittime**- **premesse** sono riportate poi dalla Commissione nel verbale n. 36 del 22.10.2019 (pagg. 1-2: ***“Come già esplicitato nel verbale n. 34 relativo alla seduta del 9 ottobre 2019, in considerazione del fatto che **né l'Avviso pubblico né il Disciplinare di valutazione ...**”***).

Tali regole di riesame vengono -come detto dianzi- decise dalla Commissione del tutto **arbitrariamente** (non avendone affatto i poteri), senza ricevere alcuna autorizzazione in tal senso dall'Amministrazione regionale precedente (circa la modificazione ed innovazione, nella forma e nella sostanza, delle disposizioni procedurali fissate e cristallizzate nell'Avviso pubblico e negli atti regolamentari allo stesso allegati), e senza alcuna osservanza dei doveri di pubblicità e trasparenza in ordine alle **“nuove”** modalità di ri-valutazione (in fase di riesame) dei progetti: ciò che sarebbe stato indefettibile dovere

dell'Amministrazione procedente, stante la modifica e introduzione “in corso d'opera” di regole e condotte procedurali, per di più non rese pubblicamente note.

^ ^ ^

Dalle stesse superiori considerazioni emerge altresì che, essendo la **Commissione composta solo da funzionari interni dell'Assessorato**, essi sono evidentemente privi di quelle competenze di cui sono muniti gli **Esperti del Roster e d'altra parte ritenute indispensabili per operare le valutazioni di merito regolate dall'Avviso pubblico** (attraverso lo specifico pronunciamento degli Esperti medesimi): ciò rende ancor più illegittima, illogica ed irragionevole la determinazione della Commissione di fissare (arbitrariamente) modalità o regole per dirimere le 'opposizioni' nella delicatissima fase del riesame dei progetti (istanze di riesame in autotutela), senza esserne espressamente autorizzata dall'Amministrazione e senza avvalersi del pronunciamento degli Esperti (neanche convocati a presenziare alle riunioni), dei quali, di volta in volta, sono stati rideterminati i punteggi attribuiti ai progetti, in massima parte aumentati (cfr. progetti riportati nei verbali n. 34 e n. 36, ad es. con Nn.ri Ordine 22, 125, 122, 149, 99, 232, 90, 189, 146, 259 ed altri) taluni anche oltre l'attuale soglia di finanziabilità fissata a **punti 85/100** (cfr. elenco di otto progetti già riportato nei primi motivi aggiunti, pag. 14).

^ ^ ^

L'illegittimo operato della Commissione ha infatti prodotto il risultato di eliminare la valenza decisiva ed intangibile che la valutazione dell'Esperto del Roster aveva fino alla permanenza delle uniche **regole** note (quelle **dell'Avviso**): e applicando, sempre **illegittimamente**, quelle disposizioni nuove (ed inesistenti nell'Avviso pubblico di selezione) **la Commissione ha inciso profondamente sulla graduatoria dei punteggi che erano stati**

attribuiti dagli Esperti, modificandola.

La lettura dei verbali n° 34 e n° 36 fornisce abbondante conferma del fatto che, in sede di riesame, la Commissione procede ad una intensa modificazione dei punteggi attribuiti dagli Esperti ritenendo -in tutte le decine di casi ivi esaminati (con sole due eccezioni)- di non aver necessità di ricorrere alla ri-valutazione degli **Esperti** tematici prima di esercitare il potere (illegittimamente auto-attribuitosi) di modificare (ed elevare) i punteggi dappprincipio attribuiti dagli Esperti medesimi sulla base di valutazioni di natura tecnico-scientifica (!).

Con la conseguenza che la graduatoria definitiva (approvata con D.D.G. n. 3200/5.S del 28.10.2019) e, quindi, il quadro finale dei punteggi definitivamente attribuiti ai progetti (e dunque, in ultima analisi, la finanziabilità dei progetti medesimi) ha risentito decisamente delle modificazioni che ai punteggi medesimi (stabiliti con criteri scientifici dagli Esperti tematici) la Commissione ha apportato in sede di “riesame”, rispetto agli esiti della graduatoria provvisoria (approvata con D.D.G. n. 2836/5.S del 19.09.2019, rettificato dal D.D.G. n. 2842/5.S del 20.09.2019).

§ § §

B. Sui verbali n. 34 del 09.10.2019 e n. 36 del 22.10.2019, in connessione al verbale n. 11 del 05.06.2019

Senza recesso alcuno dai decisivi e troncanti vizi di legittimità che sono stati dedotti *sub* A. del presente mezzo, va altresì dichiarata totalmente destituita di fondamento, sia in punto di fatto che di diritto, la rappresentazione dei fatti come risultante dalla lettura del verbale n. 36 del 22.10.2019.

1) Come già osservato nel ricorso introduttivo (la cui narrativa è stata interamente riportata anche tra le premesse del presente atto), in data 25 settembre 2019 il Dipartimento Regionale delle Attività Produttive comunica a mezzo PEC che al progetto (codice n° 08CT3600000159) presentato dalla

Avv. Gianluigi Mangione
Via Mario Rutelli n. 38 - 90143 PALERMO
Tel. (091) 308632 – 307035 (fax)

ricorrente è stato assegnato il punteggio di 80 punti (risultando “NON finanziabile” per essere fissata a 84 la soglia di punteggio dei progetti finanziabili).

Nella predetta PEC (già agli atti del presente giudizio nell'originale formato *.eml) del Dipartimento Attività Produttive trovansi, tuttavia, allegate (tra l'altro) le “*Schede di valutazione dei due Esperti*” (file denominato “ALL SCHE-DA_08CT3600000159_tematico.pdf”), nelle quali invero al Criterio di premialità n. '2' risultano attribuiti 5 (CINQUE) punti (mentre la “*Scheda riepilogativa*” redatta dalla Commissione ne riporta solo (uno) 1).

In data 25 settembre 2019 (si ripete), dunque, il Dipartimento comunica (allegando alla propria PEC il documento “*Estratto del verbale della Commissione di valutazione*”, con file denominato “Verbale11_115”, estratto cioè dal successivamente conosciuto **verbale n. 11 del 5 giugno 2019**) che la Commissione ha convalidato e confermato la correttezza delle operazioni di valutazione (e di attribuzione dei punteggi) riportate nell'allegata “*Scheda di valutazione dei due Esperti*”, così testualmente pronunciandosi:

*“La Commissione, presa visione della proposta progettuale, **esamine le schede di valutazione dei due esperti del Roster -uno tematico dell'ambito specifico della Strategia di Specializzazione Intelligente S3 Sicilia e uno di tipo economico-finanziario- che coadiuvano la stessa ai sensi del comma 6 del par. 4.5 dell'Avviso, non avendo riscontrato criticità nel percorso di valutazione, convalida le schede di valutazione di entrambi gli esperti -con i punteggi e i relativi giudizi qualitativi sintetici- che si allegano al presente verbale.***

*Viene quindi redatta la **scheda riepilogativa dei punteggi attribuiti ai criteri di valutazione e premiali** di cui al par. 4.6 dell'Avviso, anch'essa allegata al presente verbale.”*

Ciò comprova che l'avvenuta (in data 5 giugno 2019) convalida [del] “*le schede di valutazione di entrambi gli esperti -con i punteggi e i relativi giudizi qualitativi sintetici*”) da parte della Commissione, non può essere riferita ad altro se non alla Scheda di valutazione inviata dall'Esperto tematico a mezzo Pec il giorno 8 maggio 2019 (con 5 punti e pedissequa motivazione a sostegno !) e comunicata

dal Dipartimento in allegato alla propria Pec del **25 settembre**: sicchè il tentativo compiuto dalla Commissione, nel (successivamente conosciuto) **verbale n. 36 del 22 ottobre 2019**, di “disconoscere” di aver convalidato (nel verbale n. 11) proprio la Scheda di valutazione dell'Esperto datata 8 maggio 2019 è semplicemente **non corrispondente né al vero né al diritto** e, come tale, da respingersi con fermezza.

^^^

2) Fatta la superiore premessa, appare utile riportare adesso il testo del verbale n. 34 del 09.10.2019:

<Nr. Ordine 4 - Codice progetto 08CT3600000159

L'impresa capofila, con richiesta di riesame assunta a prot. 59502 del 02/10/2019 del Servizio 5, chiede la rivalutazione del Criterio premiale n. 2 "Inserimento di ricercatori con elevati profili tecnico-scientifici nell'ambito del progetto presentato" di cui al par. 4.6 dell'Avviso.

*La Commissione, dopo avere esaminato le osservazioni prodotte dalla ditta, respinge le motivazioni della richiesta in quanto, **contrariamente a quanto asserito, viene accertato che la griglia di valutazione dell'esperto tematico riporta correttamente il punteggio di 1 (uno) al criterio premiale 2.**>*

E' importante notare, a questo punto, che il contenuto del verbale della Commissione n. 34 (sottintende ed) è teso alla “conferma” diretta di quello del verbale n. 11 del 5 giugno 2019, nel quale tuttavia la scheda valutativa dell'Esperto (ritratta fotograficamente a pag. 7 del presente atto ed anche qui -a pagina 26- nella stessa forma allegata al verbale prodotto dall'Assessorato in giudizio) riporta correttamente proprio i **5 punti** per il Criterio premiale 2°, mentre solo la Scheda riepilogativa dei punteggi riporta 1 punto: il che conferma (anche per quanto si osserverà in prosieguo) che essa era viziata per errore materiale, come già acclarato da codesto Ecc.mo TAR e dal CGA in sede cautelare.

Infatti, solo (**e proprio**) dal **verbale n. 36** (a pag. 12) **si apprende che in data 18 maggio 2019 l'Esperto tematico** (che si firma “Nicola De Chiara”), **dovendo pronunciarsi sull'attribuzione al progetto del punteggio (fino a 5) sul**

Avv. Gianluigi Mangione
Via Mario Rutelli n. 38 - 90143 PALERMO
Tel. (091) 308632 – 307035 (fax)

Criterio premiale 2° (come è dato leggere nella Scheda di valutazione allegata al verbale n. 11, successivamente prodotto -come il n. 36- in forma integrale dall'Amministrazione) **ritiene di dover esprimere convintamente l'assegnazione di 5 (cinque) trasmettendo la Scheda via PEC il 18 maggio al Dipartimento con la seguente motivazione:**

“[Come motivazione della valutazione svolta, inserire anche un giudizio qualitativo sintetico]=

Il Responsabile scientifico del Progetto è la Prof. Candida Milone dell'Università degli Studi di Messina.

Nella scheda non sono presentati nel dettaglio i responsabili tecnico scientifici ma sono allegati diversi CV di persone del Team elencati nella scheda alla cui visione del CV si evince l'esperienza tecnica scientifica di rilievo.”

(file_scheda)

| ii) Criteri premiali | |
|--|--|
| 1) Partenariato composto da più di 3 soggetti | 0 punti |
| Fino a 5 punti – nessuna soglia minima di punteggio | Fino a 3 soggetti |
| Inserire il punteggio attribuito (intervallo consentito 0-5 punti) = 4 Come motivazione della valutazione svolta, inserire anche un giudizio qualitativo sintetico = Il partenariato è composto da 7 soggetti complessivamente | |
| 2) Inserimento di ricercatori con elevati profili tecnico-scientifici nell'ambito del progetto presentato | 0 punti |
| 1 punto per ogni ricercatore fino ad un max di 5 punti - nessuna soglia minima di punteggio | Nessun ricercatore inserito nel progetto |
| Nota: i profili premiati saranno solo quelli strettamente coerenti con i compiti ad essi attribuiti nell'ambito del piano di lavoro inserito nella proposta progettuale. | |
| <i>Inserire il punteggio attribuito (intervallo consentito 0-5 punti) =5</i> <i>Come motivazione della valutazione svolta, inserire anche un giudizio qualitativo sintetico = Il Responsabile scientifico del Progetto è la Prof. Candida Milone dell'Università degli Studi di Messina. Nella scheda non sono presentati nel dettaglio i responsabili tecnico scientifici ma sono allegati diversi CV di persone del Team elencati nella scheda alla cui visione del CV si evince l'esperienza tecnica scientifica di rilievo.</i> | |

L'esperto Nicola de Chiara

Data 18/05/2019

3) A questo punto emergono in modo plateale le manifestazioni di **violazione di legge e di illegittimità derivata nonchè di eccesso di potere, sotto i numerosi profili esposti in epigrafe (non ultimo per sviamento dalla causa tipica)** in cui incorre la Commissione di selezione allorchè, dinanzi alla *accertata* attribuzione al progetto, da parte dell'Esperto del Roster (con PEC del 18.05.2019, come chiarisce il verbale n. 36 del 22.10.19), di tutti i (5) punti disponibili per il Criterio premiale 2°, applica illegittimamente le regole della procedura di riesame da sé modificate *ad libitum* (come dimostrato *sub A.*), rispetto a quelle proprie della procedura di selezione fissate nell'Avviso pubblico, con il risultato (che non le sarebbe stato consentito dalle regole ordinarie della procedura) di 'far leva' sulla *opposizione* (istanza di riesame) della ricorrente WTC per:

a) correggere il non ammesso **errore** (rilevato invece nel ricorso ed acclarato anche da codesto TAR in sede cautelare) compiuto nel verbale n. 34 del 9 ottobre 2019 in ordine al dichiarato *accertamento "che la griglia di valutazione dell'esperto tematico riporta correttamente il punteggio di 1 (uno) al criterio premiale 2"* (mentre invece i punti erano 5), *richiamando "il verbale n. 34 relativo alla seduta del 9 ottobre 2019"* (come si legge al principio di pag. 12 del verbale n. 36) e, in tale occasione (parrebbe come ultimo affare trattato nella seduta), modificare, anzi travolgere ciò che era risultato essere, incontrovertibilmente, il giudizio (di punti 5) espresso dall'Esperto con PEC del 18 maggio 2019, quindi ben prima che fosse redatto il verbale n. 11 del 5 giugno 2019 ove erano state approvate e **convalidate** le valutazioni della scheda dell'Esperto del precedente 18 maggio;

b) ovviare al fatto che il Dipartimento con nota prot. n. 62968 del 17.10.2019 (come si legge sempre nel verbale n. 36, senza avere però prodotto detta nota in giudizio) aveva finalmente segnalato che la scheda dell'Esperto che la Commissione aveva dichiarato di approvare e **convalidare nel verbale n. 11 del 5 giugno 2019** (e poi confermato nel verbale n. 34) era solo ed esclusivamente quella che lo stesso Dipartimento aveva allegato alla Pec inviata alla ricorrente in data 25 settembre 2019 (scheda dell'Esperto riportante

5 punti, a fronte di quella riepilogativa riportante 1 solo punto);

c) far leva su una scheda dello stesso Esperto incompleta nella motivazione e priva di data certa (asseritamente di data 24 aprile 2019, e prodotta in atti come allegato al verbale n. 11 del 5 giugno 2019) da intendersi 'confusa' con quella (completa di motivazione, di data certa e di firma dell'Esperto) benchè fosse stata:

- formalmente inviata dall'Esperto al Dipartimento e alla Commissione con PEC del 18 maggio 2019;
- allegata al verbale n. 11 del 5 giugno 2019 prodotto nel presente giudizio dall'Assessorato Regionale Attività Produttive;
- trasmessa come allegato alla PEC del 25 settembre dal Dipartimento Regionale Attività Produttive alla ricorrente (che la ha versata in atti, nel fascicolo del ricorso introduttivo, sia in forma cartacea che in formato *.eml).

4) Si noti ancora che il verbale n° 36 si conclude con l'asserzione secondo cui “La Commissione, pertanto, conferma quanto già determinato nel citato verbale n. 34.”

Ma da quanto fin qui osservato emerge che tale asserzione è evidentemente erronea, contraddittoria ed illogica, poiché il verbale n° 36 non può confermare in nessun modo il verbale n° 34, il quale, al contrario, intendeva confermare il verbale n° 11, le cui risultanze documentali (com'è provato dalla lettura di esso -nella versione completa dei suoi allegati-depositata adesso in giudizio) sono ben diverse da quelle che la Commissione intenderebbe rappresentare.

Anzi, trova conferma il fatto che, mentre il Dipartimento responsabile del procedimento ha ben chiare le risultanze documentali esistenti (cfr. PEC del 25 settembre alla Società ricorrente, in atti; nota prot. n. 62968 del 17.10.2019 alla Commissione, citata nel verbale n° 36 ma non allegata allo stesso) e chiede infatti alla Commissione (“A seguito dunque della richiesta del Serv. 5 di acquisire la nuova scheda di valutazione, la Commissione procede con l'esame

*della scheda stessa determinandosi come segue: ...") di riportare coerenza tra i gli atti e le contraddittorie declaratorie dei verbali, quest'ultima insiste nel voler obliterare quelle stesse risultanze documentali, facendo agevolmente comprendere che la ragione per cui ha **"richiamato"** (per ultimo della seduta !) il progetto della ricorrente, già definito con il verbale n° 34, è proprio ed esclusivamente per poter intervenire a modificare il predetto verbale n° 34 che, a dispetto della declaratoria (*"La Commissione, pertanto, conferma quanto già determinato nel citato verbale n. 34."*), **non** poteva essere affatto 'confermato'.*

^ ^ ^

5) Resta infine da evidenziare, sul punto, l'ulteriore profilo di **violazione dei principi di trasparenza e pubblicità degli atti del procedimento di selezione**, posta in essere dall'Amministrazione resistente, che, in occasione della trasmissione a mezzo PEC in data 04.11.2019 della (già impugnata, ed in atti anche in formato *.eml) **nota** Dipartimento Regionale delle Attività Produttive **prot. 65724** del 30.10.2019, **allega** (tra l'altro) un **Estratto del verbale (n. 36) della Commissione di valutazione** (senza neppure indicare il **numero, 36, né la data**) in cui si guarda bene dal riportare tutto il resto delle (illegittime ed erronee) determinazioni assunte in quella circostanza dalla Commissione; salvo poi risolversi a produrre il verbale (nella sua interezza) nel presente giudizio soltanto -come più volte osservato- in data 28 gennaio 2020 nel fascicolo di parte dell'Avvocatura erariale.

E non è dato cogliere -francamente- la ragione di siffatta omessa ostensione di elementi così significativi (per la Società ricorrente e i suoi *partners*) **dell'attività istruttoria endoprocedimentale posta in essere.**

^ ^ ^

II. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 13, L.Reg.Sic. n. 7/2019 (e delle corrispondenti norme della L. n. 241/1990 e s.m.i.) - Difetto assoluto di motivazione nel giudizio di RIESAME, da parte della Commissione, dei

punteggi attribuiti al progetto dall'esperto tematico

- Violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, dell'Avviso pubblico e del DISCIPLINARE relativi al processo di valutazione dell'Azione 1.1.5 nonché della NOTA INFORMATIVA ED ESPLICATIVA SUI CRITERI QUALITATIVI DI VALUTAZIONE

Un motivo a parte meritano poi le censure di cui al presente mezzo.

Risulta, infatti, assolutamente inammissibile e contraria a diritto (anche per le esplicithe disposizioni procedurali di cui all'Avviso), oltre che del tutto **sfornita di qualsivoglia motivazione**, la circostanza che la Commissione, senza averne nessuna competenza tecnica (né SPECIFICA né generica), si 'auto-proclami' idonea ad operare valutazioni (neppure può intendersi se e perchè possano essere state di segno negative) sui *Curricula Vitae dei professionisti del Team tecnico-scientifico* del progetto (ed allo stesso allegati), i quali erano stati per contro valutati dall'Esperto tematico (il cui giudizio sul punto deve essere dichiarato intangibile ed indefettibile, recedendo semmai quello della Commissione) come caratterizzati da "esperienza tecnica scientifica di rilievo".

Basti osservare, sul punto, che **nel Team del progetto spiccano i Curricula Vitae dei ricercatori e dei docenti sia del CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO PER LA MICROELETTRONICA E MICROSISTEMI (CNR-IMM) che del Dipartimento di Ingegneria dell'Università degli Studi di Messina** (oltre a quelli di esperti Ingegneri ed Informatici tra i diversi *partners* dell'ATS).

Per contro, affermare -come fa la Commissione- che "*si conferma la valutazione della precedente scheda di valutazione datata 24 aprile*", significa omettere qualsivoglia motivazione ad un provvedimento di **riesame** (il cui obbligo è, com'è noto, aggravato in sede di **autotutela**) confermando il NULLA, atteso che la "*scheda di valutazione datata 24 aprile*" è un atto

giuridicamente INESISTENTE, privo di data certa, MAI esibito e MAI riconosciuto nè fatto proprio dall'Amministrazione precedente che, infatti, il 25 settembre 2019 allega alla propria Pec l'unica scheda formalmente e giuridicamente esistente, cioè quella trasmessa dall'Esperto con Pec del 8 maggio 2019 (munita della seria e congrua motivazione soprariportata e riportante **5 punti** al Criterio premiale 2°).

Palmare è pertanto (oltre all'eccesso di potere) **la violazione**, quantomeno, degli **artt. 3 e 13, L.Reg.Sic. n. 7/2019** (e delle correlative disposizioni della L. n. 241/1990 e s.m.i.) in tema di motivazione del provvedimento e dell'obbligo di **previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza** di parte, specie in relazione al fatto che trattasi incontrovertibilmente di un procedimento di riesame in autotutela (o di secondo grado) e che l'onere di motivazione in tale fattispecie è -come prima ricordato- 'aggravato'.

§ § §

Per tutto quanto precede, si chiede che

VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

- **nel merito**, in accoglimento dei presenti motivi aggiunti e di quelli precedenti (notificati il 03.01.2020) nonchè del ricorso introduttivo, annullare gli atti e provvedimenti impugnati tutti.

Con pronunzia di condanna dell'Amministrazione regionale al risarcimento dei danni ingiusti subiti e *subendi* dalla Società ricorrente (e dagli altri *partners*), in forma specifica o generica, la cui esatta o definitiva quantificazione (sotto i profili sia del danno emergente che del lucro cessante) si fa riserva di determinare in corso di causa.

E con vittoria di spese ed espressa statuizione di rimborso del contributo unificato versato.

* * *

Si indica, ai fini del contributo unificato d'iscrizione a ruolo, che i presenti motivi

Avv. Gianluigi Mangione

Via Mario Rutelli n. 38 - 90143 PALERMO

Tel. (091) 308632 – 307035 (fax)

aggiunti sono proposti avverso atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo e pertanto non risulta dovuto un ulteriore versamento.

* * *

Palermo, 21 maggio 2020

Avv. Gianluigi Mangione